

COMUNE DI BAGNACAVALLLO

PROVINCIA DI RAVENNA

Originale

REGOLAMENTO EDILIZIO

Deliberato dal Commissario Prefettizio in data 13 giugno 1919
sullo schema proposto da altro Commissario Prefettizio in da-
ta 14 giugno 1914, e tenuto conto delle osservazioni del Mini-
stero dei Lavori Pubblici come alla nota Sottoprefettizia N°
2520 del 28 Giugno 1915. Aggiornato per l'articolo 7 come alla
delibera consiliare del 29 maggio 1924, approvata dalla P.R.A.
in seduta S. M. 1. 1924, art. 151

e Vietato per l'omologazione del Ministero
dei L. P. P. (Comune Generale degli Affari
Comuni e della edilizia (Dir. S. M. 1. 1924, art. 151)
del 3. 1925/-

Non è aggiornato

10 - 8 - 1945

COMUNE DI BAGNACAVALLLO

Per la validità delle deliberazioni della Commissione dovranno essere presenti almeno tre membri compreso il Presidente.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Capo I°

COMMISSIONE EDILIZIA

Art.1

E' istituita nel Comune una Commissione Edilizia, la quale sarà composta di cinque membri, cioè del Sindaco o di chi ne farà le veci che sarà il Presidente, dell'Ufficiale Sanitario e di tre Membri scelti fra gli individui abitanti nel Paese, notoriamente forniti di cognizioni in materia di Belle Arti. L'Ingegnere Comunale sarà Segretario della Commissione ed avrà voto consultivo.

La nomina dei tre membri elettivi sarà fatta dal Consiglio Comunale nella sessione di autunno.

I membri dureranno in ufficio un biennio e potranno essere riconfermati.

Qualora alcuno dei membri venisse a cessare dalle funzioni prima dello scadere del biennio, il Consiglio Comunale provvederà alla sua surrogazione.

Il nuovo Membro eletto durerà in ufficio sino allo scadere del biennio e potrà parimenti essere riconfermato.

Le funzioni di Membro della Commissione sono gratuite.

Art.2

Per quanto riflette le incompatibilità ed i vincoli di parentela che esistessero fra le persone chiamate a far parte della Commissione si osserveranno le norme stabilite dalla Legge per gli Assessori Comunali.

Art.3

La Commissione si adunerà dietro invito del Presidente una volta al mese o ogni qualvolta il bisogno lo richiedesse.

Art.4

Per la validità delle adunanze della Commissione dovranno essere presenti almeno tre membri compreso il Presidente.

Art.5

La Commissione ha l'incarico di conciliare con pareri e proposte l'Autorità Municipale, nella tutela dell'ornato pubblico e della viabilità e di manifestare il proprio avviso su quanto è sottoposto al suo esame.

Art.6

La Commissione emetterà il proprio parere sugli affari e sui progetti a lei presentati e regolarmente istruiti dopo sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale. Su questo parere verrà aperta la discussione e le deliberazioni verranno prese a maggioranza relativa di voti. Se qualche membro è comunque interessato nell'affare sottoposto, al parere della Commissione medesima dovrà astenersi dalla votazione.

Capo II°

DELLE NUOVE COSTRUZIONI E RISTAURI DEI FABBRICATI

Art.7

"Chiunque voglia costruire, ricostruire o modificare sostanzialmente edifici entro il perimetro dell'abitato, dovrà darne denuncia al Sindaco presentandogli, ove occorra i disegni."

"Il Sindaco sentita la Commissione Edilizia, entro un mese dalla denuncia, potrà fare conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato, perchè tale da deturpare l'aspetto dell'abitato o contrario a disposizioni di leggi e regolamenti."

"Trascorso un mese senza osservazione, il privato sarà libero di eseguire i lavori denunciati salvo l'osservanza delle Leggi e dei regolamenti ed il rispetto del suolo pubblico."

"Oltre al Capoluogo, il presente regolamento si applica alle zone appresso specificate:

in prossimità al Capoluogo stesso, dal lato di nord fino al Macello Comunale incluso; dal lato di ovest, la strada Prov. Pieve fino alla Chiesa inclusa; dal lato di sud-ovest di sud, la strada Prov. Chiesa sino all'altezza dello stradone della ferrovia, nonchè tale stradone da ambo i lati, ed il vialetto pedonale, e tutta la zona compresa nel piano regolatore di ampliamento adottato dal Comune con deliberazione 29 Maggio 1924; indi la strada Prov. a Sinistra Naviglio fino al Molino Nuovo, sempre dai due lati della strada; ad est la Strada Prov. Albergone, fino alla Fornace, e la strada Cogollo fino a m. 150 dal Ponte sul Canale denominato di S. Domenico. Sono inoltre comprese le strade di Circonvallazione attorno alla città, tanto per la zona verso l'interno, quanto per l'altra verso la campagna."

"Per la Frazione Villanova, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, oltre la zona del centro, le strade Sottofiume sino alla Via Cogollo a sud, l'altra Sottofiume sino a 100 metri a nord del Macello, e la strada della Chiesa, sin sempre dai due lati."

"Per la Fraz. Traversara, sono soggette la zona del centro, la strada Entirate sino alla casa segnata col N. 205 compresa, la strada Vecchia di Traversara sino alla casa segnata col N. 40-a compresa, la strada delle Torri sino alla Carraia Gaiani, sempre dalle due parti."

"Per la Fraz. Glorie si intendono soggette le località della strada, Reale dal Ponte sul Lamone alla Villa detta Savoia, dalla sola parte però di sud, poichè la parte di nord cade sotto il Comune di Ravenna, la Via Villanova-Glorie dallo sbocco nella Reale, fino ai piedi dell'argine del Lamone; ed infine tutta la zona compresa fra le due strade suddette ed il Fiume Lamone."

sempre dalle due parti.

Art.8

L'obbligo della regolare domanda incombe pure a chi desidera eseguire iscrizioni o collocare insegne per indicazioni di negozi, caffè, alberghi e simili.

Art.9

Sarà cura della Commissione allorchè verranno sottoposte le sopra indicate domande, di verificare:

1°- Se i lavori proposti vengano ad occupare parte del suolo pubblico.

2°- Se i muri tuttora esistenti o quelli da costruirsi e le fondazioni relative diano sufficiente garanzia della loro stabilità.

3°- Quale sarà l'effetto dei lavori in riguardo alla nettezza delle vie, alla comodità del transito in esse, alla pubblica sicurezza ed igiene.

4°- Se il numero delle finestre, la loro ampiezza e quella dei cortili trattandosi di nuove costruzioni, siano tali da corrispondere alle esigenze dell'igiene; e se vi siano le necessarie latrine munite di condotti scaricatori e pozzi neri convenientemente situati e convenientemente costruiti, in rapporto ai pozzi d'acqua viva.

5°- Se i fabbricati da costruirsi o le variazioni proposte a quelli esistenti siano per apportare deformità artistiche.

6°- Se l'altezza dei nuovi edifici o fabbricati sia in proporzione dei muri laterali e della larghezza della strada antistante, trattandosi di facciate verso la via o piazza; oppure se in proporzione della superficie del cortile interno. Di tutto la Commissione farà risultare una dettagliata relazione nella quale farà le osservazioni cui crederà di richiamare il denunciante, e potrà in ogni caso rinunciare i permessi richiesti.

pimento delle costruzioni di cui sopra e l'assunzione dei lavori di restauro delle facciate Art.10. è disciplinato per

Per quanto riguarda l'altezza degli edifici in confronto all'ampiezza delle vie e cortili, i costruttori dovranno attenersi alle norme seguenti:

Per le vie pubbliche le facciate di nuova costruzione o di case ristrutturate non potranno avere una altezza superiore al doppio della strada antistante.

Per i cortili l'altezza di ciascun muro non potrà mai essere superiore alla metà della distanza che intercede fra il muro stesso e quello di fronte.

Art.11

Il personale dell'Ufficio Tecnico è incaricato di controllare se la esecuzione dei lavori di cui sia stato dato il nulla osta, proceda di conformità coll'oggetto approvato dalla Commissione, e di provocare dal Sindaco l'immediata sospensione, qualora avesse motivo di ritenere non rispettate le norme del progetto stesso, e quelle delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Art.12

Tutti i fabbricati dovranno avere i muri prospicienti le vie, portici o piazze pubbliche, conservati in perfetto stato di intonaco o di tinteggiatura. Restano eccettuati solo quei muri costruiti in pietra da taglio, in mattoni a pavimento ed appositamente costruiti per rimanere a pietra a vista.

Sono proibite nelle facciate esterne di qualunque fabbricato, le tinte tali da offendere la vista o da ingenerare oscurità.

Art.13

Non saranno ammesse intonacature e tinteggiature parziali nei muri esterni, ma la tinta e l'intonaco dovranno essere eseguiti per tutta la superficie del muro stesso, e decorosamente eseguiti. L'Autorità comunale potrà ordinare ai proprietari l'adempimento delle costruzioni di cui sopra e l'assunzione dei lavori di restauro delle facciate

adempimento degli obblighi di cui sopra e l'esecuzione dei lavori di restauro delle facciate entro un determinato periodo di tempo, sotto comminatoria in caso di inadempimento, delle sanzioni e multe di cui appresso.

Art.14

Le facciate degli edifici prospicienti sulle pubbliche vie o piazze, dovranno essere collegate colle case attigue senza interstizi e in caso di distacco dovranno uniformarsi alle prescrizioni del codice civile che vieta le intercapedini di misura inferiore ai tre metri.

Capo III°

DELLE BOTTEGHE, PORTE E FINESTRE

Art.15

Nelle nuove costruzioni le imposte delle botteghe e porte dovranno aprirsi verso l'interno e non potranno avere alcun sporto, risalto o gradino fuori della linea del muro sul suolo pubblico, eccettuati gli sporti autorizzati per la decorazione delle medesime. Anche in caso di restauri o riparazioni di case od edifici, le porte dovranno essere sempre disposte in modo da aprirsi verso l'interno.

Art.16

Restano vietate le impannate di tela, di carta etc. a chiusura delle botteghe e finestre verso le vie o piazze.

Le aperture che servano per scaricare fieno, paglia etc. dovranno rimanere chiuse con adatte imposte, decentemente tinte, nè potrà da esse sporgere la benchè minima quantità di fieno o paglia.

Capo IV°

CAMINI E FUMAIOLI

Art.17

E' vietato dare sfogo al fumo dei focolari inferiormente ai tetti degli edifici e di collocare tubi conduttori del medesimo

La e carico dell'Azienda Municipale, i proprietari delle case
mo lungo le pareti prospicienti verso le vie o piazze.

I tubi precedentemente collocati in tali conformità e che
sporgono sul suolo pubblico, dovranno essere rimossi in caso
di ristauo dell'edificio. Restano salve e riservate in ogni
caso, le disposizioni del Regolamento d'Igiene, e quelle conte-
nute nelle leggi e nei regolamenti dello Stato per quanto, ri-
guarda i camini degli opifici industriali.

Capo V°

DELLE GRONDAIE E DEI PAVIMENTI DELLE VIE

Art. 18

Ciascun proprietario sarà tenuto a munire il tetto dei pro-
pri stabili, nella parte sporgente sopra strade o piazze, di
grondaie a perfetta tenuta e dei relativi tubi di scarico.

In tali tubi non si potranno ammettere altre acque all'infuori
di quelle di pioggia, dove esistono le fogne essi dovranno con-
vogliare le acque negli appositi canali sotterranei essendo
vietata lasciare defluire le pluviali sopra terra.

Le grondaie e tubi predetti dovranno essere costantemente
conservati in ottimo stato di funzionamento e di manutenzione.

La Commissione Edilizia potrà consigliare la sagomatura del-
le grondaie.

Art. 19

Nessuno potrà fare riparazioni o variazioni alla forma od
al livello dei selciati senza speciale permesso della Giunta.

Trattandosi della nuova costruzione di un selciato e del cam-
biamento di forme o di livello del medesimo per conto della

Autorità Municipale, le spese delle riparazioni occorrenti per
tale occasione alle case, gli adattamenti di porte od accessi ai
cortili saranno a carico dei proprietari frontisti.

Art. 20

La manutenzione dei selciati dei portici soggetti a servitù
di pubblico passaggio sarà secondo le consuetudini qui vigen

OMI
18
15
30
175
N
te a carico dell'Azienda Municipale, i proprietari delle case
sovrastanti dovranno però contribuire nella spesa di rinnova-
zione dei selciati stessi, ogni qualvolta occorra, con una som-
ma pari al costo di una egual superficie di acciottolato a ciot-
toli comuni, il rimanente della spesa viene sostenuta dal Muni-
cipio al quale pure spetta di scegliere il tipo di pavimenta-
zione e il modo di esecuzione del lavoro.

Capo VI°

DELLE LATRINE

Art. 21

E' vietata la costruzione di latrine esternamente ai muri
verso le vie o piazze. Le esistenti dovranno essere rimosse
nel caso di ristauo od abbellimento del fabbricato. Non sa-
rà ammessa la costruzione di vasche o pozzi neri, sul suolo
pubblico o a distanza minore di quella prescritta dal codice
civile (art. 573). Quelli attualmente esistenti dovranno esse-
re soppressi non appena si presenti l'occasione di restaurar-
li. Per quanto riguarda le norme costrattive delle latrine,
pozzi neri e vasche di scarico si fa richiamo alle disposi-
zioni del vigente Regolamento comunale d'igiene.

Capo VII°

DELLE DEMOLIZIONI, DEI RISTAURO E DELLE COSTRUZIONI DI FABBRICAT

Art. 22

Prima di por mano ai lavori di demolizione, ristauo, scavo, e
costruzione di edifici, dovranno essere stabiliti verso il suo-
lo pubblico convenienti steccati di sicurezza muniti di lumi
agli angoli durante la notte.

Art. 23

In tutte le costruzioni e restauri di case per cui occorra
formar ponti, dovranno questi essere costruiti colla dovuta so-
lidità o fatti con tavole unite, in modo da non lasciar passa-
re tra di esse i frantumi di materiale. Inoltre questi ponti

dovranno avere un parapetto o barriera tale da non permettere tra le sue parti il passaggio di persone. Sopra i ponti ed armature in genere non si potranno ammassare quantità di materiale eccedenti la portata dei ponti stessi.

Art.24

I materiali di rifiuto provenienti dalle demolizioni, scavi, etc. dovranno essere trasportati nella località autorizzate dal Comune, senza che questo debba menomamente concorrere nella spesa, ed in luogo di privata proprietà del costruttore.

Art.25

Se in seguito a rinnovazione, di muro o di intonaco le targhette portant i nomi delle vie ed i numeri civici venissero per fatto imputabile al costruttore ad essere demoliti, per ora ed a spesa del proprietario stesso ne saranno tosto eseguiti altrettanti nuovi, esattamente uniformi alle prescrizioni che saranno a tale effetto impartite dal Sindaco.

Art.26

Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico e storico, senza darne avviso preventivo al Sindaco, presentandogli dove occorra il progetto. Il Sindaco, udito il parere, della Commissione Edilizia, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte.

Art.27

Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il proprietario o chi per esso dovrà darne immediata denuncia al Sindaco, il quale potrà ordinare i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione dell'oggetto scoperto.

Capo VIII°

DISPOSIZIONI SPECIALI, CONTRAVVENZIONI ETC.

Art. 28

Le opere per l'esecuzione delle quali è fissato un termine perentorio, avranno prima della scadenza del termine, essere ultimate. In caso contrario il Sindaco potrà farle eseguire d'ufficio, previa decisione dell'Autorità giudiziaria, sentiti gli interessi e loro spese.

Art. 29

I Contravventori al presente regolamento, quando il loro fatto non cada sotto altra sanzione penale giusta le leggi ed i regolamenti generali, saranno puniti colle pene di cui agli articoli 228 seguenti della Legge Com. e Prov. 4 febbraio 1915 N. 148. Il Sindaco potrà nel giudizio contravvenzionale, promuovere dal giudice la facoltà di eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore. Sono salve le facoltà concesse al Sindaco agli articoli 153 della Legge stessa, e 378 della Legge sui lav. pubblici.

Art. 30

La vigilanza per l'esecuzione del presente regolamento è commessa al Sindaco od a chi ne fa le veci, all'Ufficio Tecnico ed agli enti Municipali.

Art. 31

Il presente regolamento debitamente approvato sarà posto in esecuzione per tutto il Comune quindici giorni dopo la sua regolare pubblicazione.

Art. 32

Rano abrogate tutte le disformi o contrarie disposizioni contenute in altri regolamenti precedenti.

IL SINDACO
A. Gagliardi

Il Segretario Comunale
G. Pollini

Macavalle, il 29 Maggio 1924. =
Per copia conforme ad uso ammin.

IL SEGRETARIO COM. *G. Pollini*

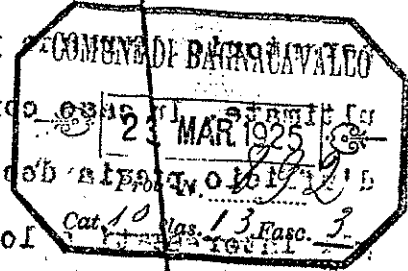


OTTO VIII

PROVINCIA DI BARI, TRIBUNALE CIVILE

Art. 28

La opera per l'esecuzione delle quali è fissato un termine
presso, annesso alla prima della scadenza del termine, essere
contrario il sindaco potra' essere eseguita
dell'Amministrazione pubblica, sentito
loro parere.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale degli Affari Generali
e dell'Edilizia - Div. 3^a

N. 108 di Prot.

Visto per l'omologazione

Roma, 12 MAR 1925

MINISTRO

La presente deliberazione, in esecuzione dell'articolo 148 del
Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, ha
per oggetto la concessione di un sussidio a favore della
Comune di Bari, per l'esecuzione delle opere di
pubblica utilita'.

Art. 29

La presente deliberazione, in esecuzione dell'articolo 148 del
Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, ha
per oggetto la concessione di un sussidio a favore della
Comune di Bari, per l'esecuzione delle opere di
pubblica utilita'.

Art. 30

La presente deliberazione, in esecuzione dell'articolo 148 del
Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, ha
per oggetto la concessione di un sussidio a favore della
Comune di Bari, per l'esecuzione delle opere di
pubblica utilita'.

Art. 31

La presente deliberazione, in esecuzione dell'articolo 148 del
Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, ha
per oggetto la concessione di un sussidio a favore della
Comune di Bari, per l'esecuzione delle opere di
pubblica utilita'.

IL SINDACO
A. Gagliardi

Il Segretario Comunale
G. Polini

Il Sindaco, il 29 Maggio 1925, ha
per copia conforme ad uso amministrativo.